



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 30/06/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021**

Adunanza pubblica di Prima convocazione – seduta ordinaria.

L'anno **2021**, addì **trenta** del mese di **Giugno** alle **ore 21:00**, nella sala adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Claudio Santinato.

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 2/2021 del 4/5/2021, lo svolgimento dei lavori dell'odierna seduta del Consiglio Comunale avviene, per alcuni componenti, in modalità telematica con il sistema della video-conferenza e senza la presenza di pubblico in aula.

E' presente in aula il Segretario Generale, dr. Andrea Bongini, che attesta l'idoneità della strumentazione utilizzata, che consente la certa identificazione di coloro che partecipano in modalità telematica.

Intervengono i Signori:

	Nome			Nome	
1	SARTORI GIOVANNI	SI	10	SANTINATO CLAUDIO	SI
2	CATTANEO TIZIANO	SI	11	VAGO ANDREA	SI
3	DONZELLI MAURIZIO	SI	12	SOLDA' GIULIANO	SI
4	RONCHI CESARE	SI	13	BOSISIO PAOLO VINCENZO	SI
5	VILLA ALESSANDRO CARLO	SI	14	STELLA GIUSEPPINA	NO
6	ZOPPELLARO ROBERTO	SI	15	VALLI DANIELE	NO
7	MARTINELLI MASSIMO LUIGI	SI	16	COLOMBO BARBARA	SI
8	MAZZILLI SAMUEL MATTEO	SI	17	VANOSI ORIETTA	SI
9	MORO ALESSANDRO	SI			

dei quali: Santinato e Sartori partecipano di persona dalla sala adunanze, i restanti partecipano tramite collegamento telematico esterno.

PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Sono altresì presenti gli Assessori: presenti in aula CASTELLINI DANILO, CARCANO SIMONE, MATTIUSSI KATIA, BRAMBILLA ALICE VITTORIA, ZANIERATO MASSIMILIANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

Il Presidente passa la parola all'Assessore Mattiussi per l'esposizione dell'argomento in oggetto.

Dopo tale intervento ed il dibattito che segue

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 che ha innovato la disciplina del trattamento dei rifiuti, eliminando la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani e definendo per legge le tipologie di rifiuti considerati "urbani e quelli invece considerati "speciali".

RICHIAMATO:

in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

TENUTO CONTO:

che nel territorio in cui opera il Comune di Bovisio Masciago non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune.

ESAMINATO:

il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 2.336.275,00.

VISTO che il costo complessivo di cui sopra è suddiviso per la parte di costo fisso e la parte di costo variabile e nello specifico:

- COMPONENTI DI COSTO FISSI: € 1.522.255,00
- COMPONENTI DI COSTO VARIABILE: € 814.020,00.

RICHIAMATO il comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, il quale prevede che dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

VISTO che le detrazioni di cui sopra sono quantificate, per il Comune di Bovisio Masciago, in € 86.593,00 e tali deduzioni sono sottratte dal totale dei componenti di costo variabile del Piano Economico Finanziario, in sede di determinazione delle Tariffe 2021.

TENUTO CONTO:

che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

EFFETTUATA

con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dall'incaricato esterno nominato con determina 28 del 20 gennaio 2021, come da risultanze specificate e inserite nella Relazione di Accompagnamento.

ESAMINATE:

altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le *"linee guida interpretative"*, rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019.

RITENUTO:

per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019.

VISTI:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/6/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare l'art. 5 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 652, della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

RICHIAMATO:

il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

VISTI i decreti e le ordinanze regionali emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia globale da Covid19, che hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell'attività stessa, e ritenuto quindi di applicare la previsione regolamentare prevedendo delle riduzioni della tassa in proporzione ai periodi di chiusura delle varie attività, così come classificate nelle categorie previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.

RAVVISATA la necessità di provvedere a ridurre la tassa per le utenze domestiche e non domestiche in base al periodo di chiusura di quest'ultimo e a seconda del disagio economico riscontrato durante la pandemia tutt'ora in corso;

RITENUTO PERTANTO necessario di provvedere per l'anno 2021:

- la riduzione della TARI per le categorie delle Utenze non Domestiche di cui al prospetto seguente, sia per la componente fissa che per quella variabile della tariffa, a seconda del periodo di chiusura e di disagio economico riscontrato e nello specifico:

n.	Attività	Riduzione Percentuale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	33
2	Cinematografi e teatri	50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	50 solo gli impianti sportivi
6	Esposizioni, autosaloni	25
11	Uffici, agenzie	10
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	25
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	25
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	25
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	10
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	50
23	Mense, birrerie, amburgherie	50
24	Bar, caffè, pasticceria	50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	50 esclusi i supermercati
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10
30	Discoteche, night-club	50

- la riduzione della TARI dovuta dalle utenze domestiche solo per la componente variabile della tariffa a seconda degli scaglioni ISEE di seguito riportati:

SCAGLIONI ISEE	RIDUZIONE T. VARIABILE
0 - 6.000 €	100%
6.001 € - 10.000 €	60%
10.001 € - 14.000 €	35%
14.001 € - 24.000 €	20%

VISTO:

l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*.

TENUTO CONTO:

che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario.

ESAMINATE:

inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

TENUTO CONTO:

che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*.

PRESO ATTO:

che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita voce del Piano Finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI.

RITENUTO:

di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

COSTI FISSI:

- 53 % a carico delle utenze domestiche;
- 47 % a carico delle utenze non domestiche;

COSTI VARIABILI:

- 60 % a carico delle utenze domestiche;
- 40 % a carico delle utenze non domestiche.

RITENUTO:

al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione.

RICORDATO:

che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento.

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 31/10/2021
- seconda rata: 31/01/2022
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2021.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del*

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Monza Brianza sull'importo del tributo, nella misura del 5 %.

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021/2023.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi finanziari.

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art.3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.213.

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Uditi gli interventi dell'Assessore Mattiussi, gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come risultanti da trascrizione integrale della seduta depositata presso il Servizio Segreteria Generale,

Con voti:

favorevoli: n. 11

contrari: n. 0

astenuti: n. 4 (Soldà, Bosisio, Colombo e Vanosi)

legalmente espressi su n. 15 Consiglieri presenti (assenti Stella e Valli).

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
3. di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
4. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di provvedere per l'anno 2021, vista l'emergenza in corso:
 - alla riduzione della TARI per le categorie delle Utenze non Domestiche di cui al prospetto seguente, sia per la componente fissa che per quella variabile della tariffa, a seconda del periodo di chiusura e di disagio economico riscontrato e nello specifico:

n.	Attività	Percentuale riduzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	33

2	Cinematografi e teatri	50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	50 solo gli impianti sportivi
6	Esposizioni, autosaloni	25
11	Uffici, agenzie	10
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	25
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	25
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	25
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	10
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	50
23	Mense, birrerie, amburgherie	50
24	Bar, caffè, pasticceria	50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	50 esclusi i supermercati
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10
30	Discoteche, night-club	50

- alla riduzione della TARI dovuta dalle utenze domestiche solo per la componente variabile della tariffa a seconda degli scaglioni ISEE di seguito riportati:

SCAGLIONI ISEE	RIDUZIONE T. VARIABILE
0 - 6.000 €	100%
6.001 € - 10.000 €	60%
10.001 € - 14.000 €	35%
14.001 € - 24.000 €	20%

6. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
7. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Monza e Brianza nella misura del 5%;
8. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 21 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso:

- apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;
9. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
- prima rata: 31/10/2021
 - seconda rata: 31/01/2022
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2021
10. di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
11. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

Il Consiglio Comunale

Con voti:

favorevoli: n. 11

contrari: n. 0

astenuti: n. 4 (Soldà, Bosisio, Colombo e Vanosi)

legalmente espressi su n. 15 Consiglieri presenti (assenti Stella e Valli).

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per garantire il rispetto delle scadenze normative e per il tempestivo avvio degli atti successivi e conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio Comunale
Claudio Santinato

IL Segretario Generale
Dott. Andrea Bongini

(atto sottoscritto digitalmente)